

Bruxelles, 17.12.2015
C(2015) 9248 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.12.2015

che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/...

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Da molti anni si lavora all'ammodernamento della legislazione doganale ispirandosi a principi fondamentali quali l'efficacia, la semplificazione e la facilitazione degli scambi commerciali. Su tale base, il 9 ottobre 2013 è stato adottato il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (di seguito «CDU»), sotto forma di rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) («CDA»).

Il CDU è entrato in vigore il 30 ottobre 2013 e ha abrogato il codice doganale aggiornato alla stessa data. Esso diventerà applicabile a decorrere dal 1° maggio 2016.

In linea con le modifiche ai tipi di atti giuridici dell'Unione europea introdotte dal trattato di Lisbona, il CDU si concentra sull'orientamento e sugli obiettivi politici senza addentrarsi in dettagli eccessivamente tecnici. Per questo motivo il CDU conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Tali atti della Commissione relativi al CDU devono entrare in vigore entro il 1° maggio 2016.

Il CDU si inserisce nell'ambito della modernizzazione dei servizi doganali e fungerà da nuovo regolamento quadro sulle norme e procedure doganali in tutta l'Unione. Fra l'altro, il CDU e i relativi atti delegati e atti di esecuzione (pacchetto CDU) razionalizzeranno e semplificheranno la legislazione e le procedure doganali e favoriranno operazioni doganali più efficienti, in linea con le esigenze attuali; completeranno la transizione, da parte delle autorità doganali, a un ambiente senza carta e completamente elettronico e favoriranno procedure doganali più rapide per gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili (i cosiddetti operatori economici autorizzati - AEO).

Il regolamento delegato (UE) .../..., del XXX, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (di seguito «atto delegato») non ha ricevuto obiezioni da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. L'altro elemento fondamentale del pacchetto CDU, il regolamento di esecuzione (UE) .../..., del XXX, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («atto di esecuzione»), dovrebbe essere adottato quanto prima.

All'epoca in cui il CDU è stato elaborato, negoziato e adottato, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo, così come gli Stati membri e le parti interessate del settore commerciale, hanno riconosciuto che non tutti i sistemi informatici sarebbero stati operativi al 1° maggio 2016. Per questo l'articolo 278 del CDU consente l'uso di altri mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni in attesa che i pertinenti sistemi informatici siano sviluppati, potenziati e pienamente introdotti.

Su tale base il presente regolamento stabilisce disposizioni per un periodo transitorio durante il quale saranno completati i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione e per l'archiviazione di tali informazioni in conformità al programma di lavoro. Il presente regolamento consente inoltre l'utilizzo dei sistemi esistenti o di formulari cartacei ai fini dell'attuazione del CDU, mentre proseguono i lavori per lo sviluppo, il potenziamento e l'introduzione dei sistemi informatici in questione.

Inoltre, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto, il presente regolamento contempla sospensioni delle pertinenti disposizioni dell'atto delegato, ad esempio per chiarire che, ai fini del trattamento delle domande, si utilizzano formulari cartacei o i sistemi nazionali

esistenti al posto del sistema informatico. Le disposizioni transitorie si applicheranno a decorrere dal 1° maggio 2016 fino a quando i rispettivi sistemi informatici siano stati potenziati o introdotti, in linea con il conferimento di potere di cui all'articolo 279 del CDU. L'ultimo sistema sarà introdotto alla fine del 2020.

Il presente regolamento consentirà il corretto funzionamento di tutte le procedure durante la transizione informatica, secondo quanto stabilito nel CDU, mirando quindi a garantire la continuità dei flussi commerciali e gli opportuni controlli nonostante alcuni dei sistemi informatici necessari per l'attuazione del CDU non saranno ancora stati introdotti o potenziati al 1° maggio 2016. Il contenuto del presente regolamento è il corollario della necessità di effettuare la transizione tra i sistemi esistenti e il graduale avvio dei sistemi elettronici previsti dal CDU.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il presente atto delegato è stato elaborato in conformità all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea e all'intesa comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sugli atti delegati. Gli Stati membri e tutte le altre parti interessate sono stati debitamente coinvolti e costantemente consultati sul progetto di disposizioni.

La Commissione ha svolto ampie consultazioni sul progetto di testo con gli Stati membri nel corso di riunioni del gruppo di esperti (gruppo di esperti del codice doganale) e ha consultato anche la comunità imprenditoriale attraverso l'organo consultivo delle parti interessate (il gruppo di contatto per gli operatori - *Trade Contact Group* - "TCG"). I rappresentanti degli operatori commerciali all'interno di tale gruppo hanno espresso il loro parere sul progetto preliminare di disposizioni, ma sono stati consultati anche in riunioni congiunte con gli esperti degli Stati membri.

Tutte le osservazioni ricevute nell'ambito di questo esercizio di consultazione sono state prese in considerazione e, per quanto possibile, incluse anche nella presente versione.

Nel complesso le consultazioni e le preparazioni si sono svolte fin dall'inizio del 2015; la Commissione si è impegnata affinché questo regolamento sia adottato nel dicembre 2015, in modo da poter essere applicato dal 1° maggio 2016.

Il primo progetto del presente regolamento è stato distribuito agli Stati membri e al gruppo TCG nel marzo 2015. Cicli di riesame del progetto di disposizioni hanno successivamente avuto luogo in maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre 2015. Molteplici osservazioni sono pervenute dagli Stati membri e dai membri del TCG; la Commissione ha risposto a tali osservazioni e ne ha tenuto conto nel corso del processo di riesame.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Come indicato sopra, la base giuridica del presente regolamento è contenuta nella delega di potere di cui all'articolo 279 del CDU.

Principio di sussidiarietà

Poiché il CDU non era soggetto all'analisi della sussidiarietà, non è opportuno sottoporre a tale analisi il presente regolamento. Occorre osservare che il corretto funzionamento dell'unione doganale richiede l'istituzione di un quadro a livello dell'Unione e che l'interdipendenza degli Stati membri in uno spazio privo di frontiere interne significa che le

soluzioni, in particolare per quanto riguarda i sistemi transfrontalieri operanti in un ambiente automatizzato e armonizzato, necessitano di un'azione a livello dell'Unione.

Principio di proporzionalità

Sotto il profilo della proporzionalità, il presente regolamento rispetta i limiti del conferimento di poteri concessi dai colegislatori e stabilisce solo disposizioni per un periodo transitorio durante il quale sono completati i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione e per l'archiviazione di tali informazioni in conformità al programma di lavoro.

Incidenza sul bilancio: poiché il presente regolamento è stato redatto con l'intenzione di mantenere, nella misura in cui ciò sia giuridicamente compatibile con il CDU, le pratiche attuali, esso non dovrebbe dar luogo ad alcuna incidenza diretta sul bilancio.

Semplificazione: l'attuazione del CDU mediante l'atto delegato e l'atto di esecuzione consente un migliore allineamento della normativa alle pratiche commerciali tramite un'architettura e una pianificazione ottimali degli sviluppi informatici, mantenendo nel contempo tutti i vantaggi del CDU, ossia la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali) e per i privati. La completa automazione di sistemi e procedure consentirà altresì di alleggerire l'onere amministrativo per gli operatori economici riducendo la necessità di presentare più volte i dati e potenziando la razionalizzazione dei processi. Il presente regolamento intende colmare il divario tra la situazione attuale e la piena attuazione del CDU il più agevolmente possibile e quindi, nell'interesse delle autorità doganali e dei soggetti interessati esterni, mira a contenere al minimo le implicazioni per le attività quotidiane di questi due gruppi.

Oltre al presente regolamento, strumenti normativi non vincolanti quali orientamenti e note esplicative saranno elaborati una volta che il quadro giuridico di base sia stato completato dall'atto delegato e dall'atto di esecuzione. Il pacchetto del CDU è inoltre sostenuto e accompagnato da un'appropriata modellizzazione dei processi operativi (*Business Process Modelling* - BPM). Saranno in tal modo garantite un'interpretazione e un'applicazione coerenti e uniformi delle norme doganali da parte degli Stati membri, con grande beneficio per gli operatori economici e, se del caso, per le altre persone.

Sospensione e modifica della legislazione in vigore: nell'interesse di una transizione agevole da un contesto legislativo a un altro, le disposizioni del presente regolamento sospenderanno e modificheranno talune disposizioni del regolamento delegato (UE).../..., del XXX, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.12.2015

che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ("il codice")¹, in particolare gli articoli 6, 7, 131, 153, 156 e 279,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 290 del trattato, il codice delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice stesso.
- (2) Il codice promuove l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE², ritenuto un elemento essenziale per garantire la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali. Più precisamente, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del codice, tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni devono essere effettuati utilizzando procedimenti informatici. Di norma, i sistemi di informazione e di comunicazione devono offrire le medesime agevolazioni agli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (3) Sulla base del documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti informatici doganali redatto in conformità alla decisione n. 70/2008/CE, la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione³ (il «programma di lavoro») contiene un elenco dei sistemi elettronici che gli Stati membri devono sviluppare, ove applicabile in stretta collaborazione con la Commissione, per rendere possibile l'applicazione pratica del codice.
- (4) A tale riguardo l'articolo 278 del codice stabilisce che mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici possano essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi

¹ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

² Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

³ GU L 134 del 7.5.2014, pag. 46.

elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi.

- (5) In linea di principio, le misure transitorie contemplate nel presente regolamento dovrebbero essere applicabili fino al 31 dicembre 2020 al più tardi; tuttavia, tenuto conto delle considerazioni di ordine pratico e inerenti alla gestione dei progetti contenute nel programma di lavoro, ove la data di introduzione di un sistema elettronico sia anteriore alla data di scadenza finale fissata nel codice per l'applicazione delle disposizioni transitorie, l'utilizzo di mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui al presente regolamento dovrebbe essere accettato come alternativa al pertinente sistema elettronico, nel caso sia introdotto, al fine di tutelare la certezza giuridica degli operatori, ed essere poi sospeso.
- (6) Data l'indisponibilità dei sistemi elettronici necessari per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e gli operatori economici, è opportuno stabilire misure transitorie relative alla forma di tali domande e decisioni. Il trattamento di dati a carattere personale nell'ambito del presente regolamento dovrebbe rispettare pienamente le disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti a livello nazionale e dell'Unione.
- (7) Se è necessario che si svolgano consultazioni tra le autorità doganali di più di uno Stato membro prima dell'adozione di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, nella misura in cui tali consultazioni riguardino lo scambio e l'archiviazione di dati tramite mezzi elettronici non ancora introdotti, è opportuno stabilire misure transitorie atte a garantire che tali consultazioni possano continuare a svolgersi.
- (8) Poiché il sistema elettronico relativo alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non è ancora stato potenziato e al fine di aiutare gli operatori a determinare la classificazione tariffaria corretta, fino al pieno potenziamento del sistema si dovrebbero continuare a utilizzare i mezzi attualmente disponibili per le domande e le decisioni ITV, su supporto cartaceo e in formato elettronico.
- (9) Poiché il sistema elettronico necessario all'applicazione delle disposizioni del codice che disciplinano la domanda e la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) deve essere ancora potenziato, fino a quando ciò non avvenga è necessario continuare a utilizzare i mezzi attualmente esistenti, su supporto cartaceo e in formato elettronico.
- (10) Poiché fino al potenziamento dei sistemi nazionali di importazione è necessario utilizzare il sistema attualmente esistente per la dichiarazione delle indicazioni relative al valore in dogana (DV1), è opportuno stabilire nel presente regolamento disposizioni transitorie concernenti la comunicazione di talune indicazioni relative al valore in dogana delle merci.

- (11) L'articolo 147 del regolamento di esecuzione (UE) .../...⁴ fa riferimento a un sistema elettronico predisposto per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie che può essere utilizzato in più di uno Stato membro. In assenza di tale sistema elettronico è opportuno prevedere altri mezzi per lo scambio e l'archiviazione di tali informazioni.
- (12) Poiché il sistema di controllo delle importazioni, che è necessario per l'applicazione delle disposizioni del codice che disciplinano la dichiarazione sommaria di entrata, non è ancora completamente potenziato, dovrebbero continuare ad essere utilizzati i mezzi attualmente esistenti per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice.
- (13) Allo stesso titolo, poiché il sistema di controllo delle importazioni attualmente esistente è in grado di ricevere soltanto le dichiarazioni sommarie di entrata presentate sotto forma di un'unica serie di dati, è opportuno sospendere temporaneamente gli articoli relativi alla fornitura di dati in più serie e prevedere requisiti alternativi fino al potenziamento di detto sistema.
- (14) Al fine di sostenere e garantire l'espletamento delle formalità doganali relative all'introduzione delle merci con riguardo alla sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e assicurare che la vigilanza doganale inizi al momento opportuno e sia debitamente eseguita prima dell'introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea, è opportuno stabilire mezzi alternativi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni al fine di gestire la notifica di arrivo, la notifica di deviazione, la notifica di presentazione e la custodia temporanea.
- (15) Al fine di garantire il corretto funzionamento delle operazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale si dovrebbe autorizzare l'uso di dichiarazioni doganali su supporto cartaceo in parallelo ai sistemi nazionali d'importazione esistenti fino a quando questi ultimi non siano potenziati.
- (16) Considerando che le nuove serie di dati e i nuovi formati richiesti dal codice e le disposizioni adottate al riguardo sulla base del codice non saranno disponibili fino a quando i sistemi nazionali d'importazione non saranno potenziati, si dovrebbe prevedere la possibilità di presentare le dichiarazioni doganali con una serie di dati diversa in modo da garantire la certezza giuridica per gli operatori.
- (17) Fino a quando il sistema automatizzato di esportazione e i sistemi nazionali di importazione non saranno potenziati, è opportuno assegnare scadenze diverse per la presentazione della dichiarazione complementare agli operatori che utilizzano la

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione, del XXX, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, GU L

dichiarazione semplificata. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di prevedere termini diversi da quelli indicati all'articolo 146 del regolamento delegato (UE) 2015/....⁵.

- (18) Analogamente, durante il periodo transitorio gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare la presentazione di una dichiarazione doganale semplificata sotto forma di un documento commerciale o amministrativo.
- (19) Se una dichiarazione doganale è presentata prima della presentazione delle merci, prima che i sistemi elettronici appositamente previsti siano introdotti e potenziati, è opportuno che la notifica di presentazione delle merci possa essere presentata alle autorità doganali tramite i sistemi nazionali esistenti o altri mezzi.
- (20) L'obbligo di presentare dichiarazioni doganali mediante uno scambio elettronico di informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice e la soppressione delle attuali esenzioni dall'obbligo di presentare dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali comportano notevoli difficoltà per gli operatori postali. Anche la possibilità di utilizzare una dichiarazione con una serie ridotta di dati per alcune spedizioni postali richiede adeguamenti del flusso di dati e delle infrastrutture informatiche di supporto degli operatori postali e delle autorità doganali degli Stati membri. Sono pertanto necessarie disposizioni transitorie al fine di agevolare l'adeguamento alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/....
- (21) Durante il periodo transitorio, in assenza del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU, tutte le informazioni riguardanti la domanda e l'autorizzazione di sdoganamento centralizzato dovrebbero continuare a essere pubblicate per garantire l'accesso alla Commissione e agli Stati membri a fini di monitoraggio.
- (22) Per consentire il transito agevole e ininterrotto delle merci per ferrovia, prima del potenziamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), dovrebbero essere stabilite norme volte ad assicurare la continuità del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.
- (23) È opportuno stabilire norme volte ad assicurare la continuità dell'utilizzo dei manifesti su supporto cartaceo o in forma elettronica al fine di garantire la continuità e l'efficacia della circolazione da parte delle compagnie aeree e di navigazione fino a quando i pertinenti sistemi degli operatori economici non siano potenziati.
- (24) Per assicurare l'efficace funzionamento delle disposizioni transitorie di cui sopra, è opportuno modificare altresì alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/....

⁵ Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del XXX, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, GU L

- (25) Le disposizioni contenute nel presente regolamento dovrebbero imporre alla Commissione o agli Stati membri l'obbligo di potenziare o introdurre sistemi tecnici unicamente in conformità alle date previste nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
- (26) È opportuno che le disposizioni di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° maggio 2016 al fine di consentire la piena applicazione del codice,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l'archiviazione di dati di cui all'articolo 278 del codice fino a quando i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi.
2. I requisiti in materia di dati, i formati e i codici che devono essere applicati per i periodi di transizione fissati nel presente regolamento, nel regolamento delegato (UE) 2015/... che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 e nel regolamento di esecuzione (UE).../... recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 sono stabiliti negli allegati del presente regolamento.

SEZIONE 1

DECISIONI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE

Articolo 2

Domande e decisioni

Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni, e per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale, che hanno ripercussioni in uno o in più Stati membri.

Articolo 3

Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni

1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali assicurano la disponibilità dei mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni in modo da garantire lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) .../....
2. Ciascuna autorità doganale designa i punti di contatto responsabili dello scambio di informazioni con altre autorità doganali nonché con la Commissione e comunica alla Commissione i dati di tali punti di contatto.
3. La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco dei punti di contatto.

SEZIONE 2

DECISIONI IN MATERIA DI ITV

Articolo 4

Formulario per le domande e le decisioni in materia di ITV

1. Fino alle date di potenziamento del sistema ITV di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni in materia di ITV o per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) fino alla data di potenziamento della prima fase del sistema elettronico:
 - i) le domande di decisione ITV sono introdotte utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 2 e
 - ii) le decisioni ITV sono adottate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 3;
 - b) dalla data di potenziamento della prima fase del sistema elettronico fino alla data di potenziamento della seconda fase del sistema elettronico:
 - i) le domande di decisione ITV sono introdotte utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 4 e
 - ii) le decisioni ITV sono adottate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 5.

SEZIONE 3

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI AEO

Articolo 5

Formulario per le domande e le autorizzazioni

1. Fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni in materia di AEO o per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le domande per ottenere la qualifica di AEO sono presentate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 6 e
 - b) le autorizzazioni che concedono la qualifica di AEO sono rilasciate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 7.

Capo 2

Valore in dogana delle merci

Articolo 6

Dichiarazione delle indicazioni relative al valore in dogana

1. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contiene le indicazioni relative al valore in dogana.
2. Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la comunicazione delle indicazioni di cui al paragrafo 1.
3. Se le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, si utilizza il formulario di cui all'allegato 8.
4. Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma dell'articolo 70 del codice, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Tranne quando sia indispensabile per la corretta determinazione del valore in dogana, le autorità doganali esentano dall'obbligo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:
 - a) quando il valore in dogana delle merci importate in una spedizione non supera i 20 000 EUR, a condizione che non si tratti di spedizioni multiple o frazionate aventi lo stesso speditore e lo stesso destinatario;

- b) quando la transazione alla base dell'immissione in libera pratica delle merci è di natura non commerciale;
 - c) quando la comunicazione delle indicazioni in questione non è necessaria per l'applicazione della tariffa doganale comune;
 - d) quando i dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune non sono applicabili.
6. Nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo continuativo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1.

Capo 3

Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente

Articolo 7

Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni

1. Fino alle date di introduzione del sistema di gestione delle garanzie ("GUM") nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni per quanto riguarda lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro di cui all'articolo 147 del regolamento di esecuzione (UE).../... e che sono presentate per scopi diversi dal transito:
 - a) l'archiviazione delle informazioni è effettuata dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro in conformità al sistema nazionale esistente e
 - b) per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali si utilizza la posta elettronica.
3. Il punto di contatto designato in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, è responsabile dello scambio di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 8

Monitoraggio dell'importo di riferimento da parte delle autorità doganali

1. Fino alla data di introduzione del sistema di gestione delle garanzie di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la persona di cui all'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) .../... specifica nella domanda di garanzia globale la ripartizione dell'importo di riferimento tra gli Stati membri in cui effettua le operazioni, tranne per quanto riguarda le merci vincolate a un regime di transito unionale, che devono essere coperte dalla garanzia.
2. A norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) .../..., l'ufficio doganale di garanzia che riceve la domanda consulta gli altri Stati membri indicati nella

domanda in merito alla ripartizione dell'importo di riferimento chiesta dalla persona tenuta a fornire la garanzia.

3. A norma dell'articolo 157 del regolamento di esecuzione (UE) .../..., ciascuno Stato membro è responsabile del monitoraggio della propria parte dell'importo di riferimento.

Capo 4

Arrivo delle merci e custodia temporanea

Articolo 9

Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile

Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di una notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile di cui all'articolo 133 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 10

Presentazione di merci in dogana

Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di merci in dogana di cui all'articolo 139 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 11

Dichiarazione di custodia temporanea

Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di una dichiarazione di custodia temporanea di cui all'articolo 145 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Capo 5

Posizione doganale e vincolo delle merci a un regime doganale

SEZIONE 1

POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI

Articolo 12

Prova della posizione doganale di merci unionali per merci coperte da un regime di transito unionale semplificato

Fino alle date di potenziamento dell'NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, se si utilizza il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea o marittima di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita apponendo la lettera «C» (equivalente a «T2L») accanto agli articoli interessati sul manifesto.

Articolo 13

Formulari per la prova della posizione doganale di merci unionali

1. Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali.
2. Se per provare la posizione doganale di merci unionali si utilizzano mezzi diversi dai procedimenti informatici, un documento "T2L" o "T2LF" è fornito tramite il formulario conforme all'esemplare 4 o all'esemplare 4/5 di cui all'allegato B-01, titolo III, del regolamento delegato (UE) 2015/....
3. Se necessario, tale formulario è completato da uno o più formulari complementari corrispondenti all'esemplare 4 o all'esemplare 4/5 di cui all'allegato B-01, titolo IV, del regolamento delegato (UE) 2015/....
4. Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali autorizzano l'utilizzo di distinte di carico redatte secondo il formulario che figura nell'allegato 72-04, parte II, capo III, del regolamento di esecuzione (UE).../... anziché di formulari complementari come parte descrittiva di un documento "T2L" o "T2LF".
5. Se le autorità doganali utilizzano procedimenti informatici per produrre il documento "T2L" o "T2LF" e tale sistema non consente l'uso di formulari complementari, il formulario di cui al paragrafo 2 del presente articolo è completato da uno o più

formulari conformi all'esemplare 4 o all'esemplare 4/5 di cui all'allegato B-01, titolo III, del regolamento delegato (UE) 2015/...

6. Se un emittente autorizzato utilizza il timbro speciale di cui all'articolo 129 *bis*, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) .../..., del XXX, tale timbro è approvato dalle autorità doganali e corrisponde al modello riportato nell'allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento delegato (UE) .../..., del XXX, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013. Si applicano le sezioni 23 e 23.1 dell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) .../....

SEZIONE 2

VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE

Articolo 14

Mezzi per lo scambio di dati

Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione delle dichiarazioni doganali di vincolo delle merci ai regimi doganali seguenti:

- a) immissione in libera pratica;
- b) deposito doganale;
- c) ammissione temporanea;
- d) uso finale;
- e) perfezionamento attivo.

Articolo 15

Formulari per le dichiarazioni doganali

Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando mezzi diversi dai procedimenti informatici sono utilizzati per i regimi doganali di cui all'articolo 14, le dichiarazioni doganali sono presentate utilizzando i formulari figuranti nell'allegato 9, appendici B1-D1.

Articolo 16

Formulari per le dichiarazioni doganali semplificate

1. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, se una dichiarazione doganale semplificata di cui all'articolo 166 del codice è presentata utilizzando mezzi

diversi dai procedimenti informatici per uno dei regimi specificati all'articolo 14 del presente regolamento, si utilizzano i pertinenti formulari di cui all'allegato 9, appendici da B1 a B5.

2. Fino alle date di potenziamento dei sistemi di cui al paragrafo 1, se una persona dispone di un'autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice con riguardo a uno dei regimi specificati all'articolo 14 del presente regolamento, le autorità doganali possono accettare come dichiarazione semplificata un documento commerciale o amministrativo, a condizione che detto documento contenga almeno le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci e sia accompagnato da una domanda di vincolo delle merci al regime doganale pertinente.

Articolo 17

Presentazione di una dichiarazione doganale prima della presentazione delle merci

Fino alle rispettive date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU e di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, se una dichiarazione doganale è presentata prima della presentazione delle merci a norma dell'articolo 171 del codice, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione della notifica di presentazione.

Articolo 18

Mezzi di scambio di informazioni per lo sdoganamento centralizzato

1. Fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali competenti per concedere un'autorizzazione di sdoganamento centralizzato cooperano per definire le modalità atte a garantire il rispetto dell'articolo 179, paragrafi 4 e 5, del codice.
2. Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e i titolari delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato.

Articolo 19

Archiviazione delle informazioni

1. Gli Stati membri trasmettono l'elenco delle domande e delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato alla Commissione, che le archivia nel gruppo corrispondente nel Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini (CIRCABC).
2. Gli Stati membri tengono aggiornato l'elenco di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Rigetto di una domanda di sdoganamento centralizzato

Fino alle rispettive date di introduzione dell'ICC e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorità doganale competente a prendere una decisione può respingere le domande di sdoganamento centralizzato se l'autorizzazione comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato.

Articolo 21

Iscrizione nelle scritture del dichiarante

1. Fino alle rispettive date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione e di introduzione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione della notifica di presentazione, tranne nel caso dell'esonero dall'obbligo di presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del codice.
2. Fino alla data di introduzione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per il vincolo delle merci al regime di esportazione o di riesportazione le autorità doganali possono autorizzare la sostituzione della notifica di presentazione con una dichiarazione, anche semplificata.

Capo 6

Regimi speciali

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI PER I REGIMI SPECIALI DIVERSI DAL TRANSITO

Articolo 22

Formulari per le domande e le autorizzazioni riguardanti i regimi speciali

1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice che non sia basata su una dichiarazione doganale e che sia presentata con mezzi diversi dai procedimenti informatici è effettuata utilizzando il formulario di cui all'allegato 12 del presente regolamento.
2. Se le autorità doganali competenti per decidere in merito alla domanda di cui al paragrafo 1 decidono di concedere l'autorizzazione, utilizzano il formulario di cui all'allegato 12.

Articolo 23

Mezzi da utilizzare per lo scambio di informazioni standardizzato

1. Fino alle date di introduzione del sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio di informazioni standardizzato.
2. Se mezzi diversi dai procedimenti informatici sono impiegati per uno scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 181 del regolamento delegato (UE) .../XX, sono utilizzati i bollettini di informazione di cui all'allegato 13 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i bollettini di informazione di cui all'allegato 13 vanno letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'appendice.
4. Se uno scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 181 del codice è richiesto per il caso contemplato all'articolo 1, punto 28, del regolamento delegato (UE) 2015/..., qualsiasi metodo di scambio di informazioni standardizzato può essere utilizzato.

SEZIONE 2

TRANSITO

Articolo 24

Disposizioni generali

1. Fino alle date di potenziamento dell'NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE si applica il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, per via aerea o marittima di cui agli articoli 25, 26 e da 29 a 51 del presente regolamento.
2. Fino al 1° maggio 2018 i regimi di transito unionale basati su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o marittima di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del presente regolamento si applicano agli operatori economici che non hanno ancora potenziato i sistemi necessari per l'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

Fino a tale data i regimi di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 sono ritenuti equivalenti al regime di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice e non è richiesta una garanzia a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice.

Articolo 25

Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

1. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente è un'impresa ferroviaria;
 - b) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
 - c) il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
 - d) il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.
2. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia si applica in tutti gli Stati membri.

Articolo 26

Autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima

1. L'autorizzazione per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) nel caso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea;
 - b) nel caso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima, il richiedente è una compagnia di navigazione;
 - c) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
 - d) il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
 - e) il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.
2. L'autorizzazione per l'utilizzo dei regimi di transito unionali basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima si applica in tutti gli Stati membri specificati nell'autorizzazione.

Articolo 27

Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea

1. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) il richiedente è una compagnia aerea che opera un numero significativo di voli tra aeroporti dell'Unione;
 - b) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione o ha la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nell'Unione;
 - c) il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
 - d) il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.
2. Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri Stati membri sul cui territorio sono situati gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni.
- Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali competenti rilasciano l'autorizzazione.
3. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea si applica alle operazioni di transito unionale tra gli aeroporti specificati nell'autorizzazione.

Articolo 28

Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima

1. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
- a) il richiedente è una compagnia di navigazione che opera un numero significativo di viaggi tra porti dell'Unione;
 - b) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione o ha la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nell'Unione;
 - c) il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
 - d) il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.
2. Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri Stati membri sul cui territorio sono situati i porti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni.
- Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali competenti rilasciano l'autorizzazione.
3. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima si applica unicamente alle operazioni di transito unionale tra i porti specificati nell'autorizzazione.

Articolo 29

Disposizioni relative alle autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, per via aerea o marittima e per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o marittima

1. Un'autorizzazione di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 è concessa unicamente a condizione che:
 - a) l'autorità doganale competente ritenga che sarà in grado di vigilare sull'utilizzo del regime di transito unionale e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata;
 - b) il richiedente tenga scritture che consentono alle autorità doganali competenti di svolgere controlli efficaci.
2. Se il richiedente è titolare di un'autorizzazione AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 26, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 1 del presente articolo si considerano soddisfatte.

Articolo 30

Lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

A condizione che sia utilizzata per operazioni di trasporto effettuate da imprese ferroviarie autorizzate che cooperano fra loro, la lettera di vettura CIM è considerata una dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

Articolo 31

Titolare del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e relativi obblighi

1. Il titolare del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è uno dei seguenti:
 - a) un'impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro che accetta di trasportare le merci sotto scorta di una lettera di vettura CIM utilizzata come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e che compila la casella 58b della lettera di vettura CIM barrando la casella «sì» e inserendo il proprio codice UIC; oppure
 - b) quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro a nome della quale la casella 58b è compilata da un'impresa ferroviaria di un paese terzo.

2. Il titolare del regime si assume la responsabilità della dichiarazione implicita secondo la quale anche le imprese ferroviarie successive o sostitutive che partecipano all'operazione di transito unionale basato su supporto cartaceo soddisfano i requisiti del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

Articolo 32

Obblighi dell'impresa ferroviaria autorizzata

1. Le merci sono successivamente prese in consegna e trasportate da diverse imprese ferroviarie autorizzate a livello nazionale e le imprese ferroviarie autorizzate che partecipano al trasporto si dichiarano congiuntamente responsabili nei confronti dell'autorità doganale per eventuali obbligazioni doganali.
2. Fatti salvi gli obblighi del titolare del regime di cui all'articolo 233, paragrafi 1 e 2, del codice, anche le altre imprese ferroviarie autorizzate che prendono in consegna le merci durante l'operazione di trasporto e che sono indicate nella casella 57 della lettera di vettura CIM sono responsabili della corretta applicazione del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.
3. Le imprese ferroviarie, in cooperazione tra loro, gestiscono un sistema convenuto di comune accordo per verificare e indagare sulle irregolarità dei loro movimenti di merci e sono responsabili:
 - a) della liquidazione separata dei costi di trasporto sulla base delle informazioni che devono essere tenute a disposizione per ogni operazione di transito unionale relativa a merci trasportate per ferrovia e per ogni mese con riguardo alle imprese ferroviarie autorizzate indipendenti che partecipano all'operazione in ciascuno Stato membro;
 - b) della ripartizione dei costi di trasporto per ogni Stato membro nel cui territorio le merci entrano nel corso dell'operazione di transito unionale per le merci trasportate per ferrovia e
 - c) del pagamento della rispettiva quota dei costi sostenuti da ciascuna delle imprese ferroviarie autorizzate cooperanti.

Articolo 33

Formalità presso l'ufficio doganale di partenza

1. Se le merci sono vincolate al regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e l'operazione di transito unionale inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale dell'Unione, le merci e la lettera di vettura CIM sono presentate all'ufficio doganale di partenza.
2. L'ufficio doganale di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:
 - a) il codice «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226, paragrafi 1 e 2, del codice;
 - b) il codice «T2» se le merci circolano in regime di transito unionale interno a norma dell'articolo 227, paragrafo 1, del codice, oppure

- c) il codice «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/....

I codici «T2» e «T2F» sono autenticati con timbro dell'ufficio doganale di partenza.

3. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono restituiti alla persona interessata.
4. L'impresa ferroviaria autorizzata provvede affinché le merci trasportate in regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia siano identificate da etichette recanti un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 10. Le etichette sono apposte o stampate direttamente sulla lettera di vettura CIM e sono apposte sul vagone ferroviario, nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi. Le etichette possono essere sostituite da un timbro che riproduce il pittogramma riportato nell'allegato 10.
5. Quando l'operazione di trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale dell'Unione e deve concludersi all'interno di tale territorio, l'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione assolve la funzione di ufficio doganale di partenza.

Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di partenza.

Articolo 34

Distinte di carico

1. Se una lettera di vettura CIM riguarda più di un vagone o di un container, possono essere utilizzate le distinte di carico figuranti nel formulario di cui all'allegato 11.
2. Le distinte di carico recano il numero del vagone cui si riferisce la lettera di vettura CIM oppure, se del caso, il numero del container contenente le merci.
3. Per le operazioni di trasporto aventi inizio all'interno nel territorio doganale dell'Unione e comprendenti sia merci vincolate al regime di transito unionale esterno sia merci vincolate al regime di transito unionale interno sono compilate distinte di carico separate.
- I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci sono indicati nella casella riservata alla descrizione delle merci nella lettera di vettura CIM.
4. Le distinte di carico che accompagnano la lettera di vettura CIM costituiscono parte integrante della stessa e producono gli stessi effetti giuridici.
5. L'originale delle distinte di carico è autenticato dal timbro della stazione di spedizione.

Articolo 35

Formalità presso l'ufficio doganale di transito

Quando si applica il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di transito.

Formalità presso l'ufficio doganale di destinazione

1. Quando le merci vincolate al regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia arrivano all'ufficio doganale di destinazione, l'impresa ferroviaria autorizzata presenta in tale ufficio doganale:

- a) le merci;
- b) gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM.

L'ufficio doganale di destinazione restituisce l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM all'impresa ferroviaria autorizzata dopo averlo timbrato e ne conserva l'esemplare 3.

2. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio doganale di destinazione.

Tuttavia, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per tale stazione assolve la funzione di ufficio doganale di destinazione. Tale ufficio doganale timbra gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM e la copia supplementare dell'esemplare 3 presentati dall'impresa ferroviaria autorizzata e appone su detti esemplari una delle seguenti menzioni:

- Cleared;
- Dédouané;
- Verzollt;
- Sdoganato;
- Vrijgemaakt;
- Toldbehandlet;
- Εκτελωνισμένο;
- Despachado de aduana;
- Desalfandegado;
- Tulliselvitetty;
- Tullklarerat;
- Propuštěno;
- Lõpetatud;
- Nomuitots;
- Išleista;
- Vámkezelve;
- Mghoddija;
- Odprawiony;
- Ocarinjeno;
- Prepustené;

- Оформено; oppure
- Vămuit.

Tale ufficio doganale restituisce senza indugio gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM all'impresa ferroviaria autorizzata dopo averli timbrati e conserva la copia supplementare dell'esemplare 3 della lettera di vettura CIM.

3. La procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica ai prodotti sottoposti ad accisa definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
4. Nel caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo l'autorità doganale competente dello Stato membro di destinazione può chiedere una verifica a posteriori dei visti apposti dall'autorità doganale competente per la stazione intermedia sugli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM.
5. L'articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3, si applica all'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia quando l'operazione di trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale dell'Unione e deve concludersi all'esterno di tale territorio.

L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci in regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia lasciano il territorio doganale dell'Unione assolve la funzione di ufficio doganale di destinazione. Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di destinazione.

Articolo 37

Modifica del contratto di trasporto

Se il contratto di trasporto è modificato in modo che:

- a) un'operazione di trasporto che doveva concludersi all'esterno del territorio doganale dell'Unione si conclude al suo interno, oppure
- b) un'operazione di trasporto che doveva concludersi all'interno del territorio doganale dell'Unione si conclude al suo esterno,

le imprese ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio doganale di partenza.

In tutti gli altri casi le imprese ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse comunicano immediatamente all'ufficio doganale di partenza l'avvenuta modifica.

Articolo 38

Regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia quando il trasporto inizia e si conclude al di fuori del territorio doganale dell'Unione

Quando si applica il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e il trasporto ha inizio e deve concludersi al di fuori del territorio doganale dell'Unione, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio doganale di partenza e di ufficio doganale di destinazione sono quelli indicati, rispettivamente, all'articolo 33, paragrafo 5, e all'articolo 36, paragrafo 5.

Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di partenza o di destinazione.

Articolo 39

Regime di transito interno

1. Se si applicano le disposizioni della convenzione relativa ad un regime comune di transito e le merci unionali sono trasportate attraverso uno o più paesi di transito comune, tali merci sono vincolate al regime di transito unionale interno per l'intero percorso, dalla stazione di partenza nel territorio doganale dell'Unione fino alla stazione di destinazione nel territorio doganale dell'Unione, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro, senza presentazione della lettera di vettura CIM e delle merci all'ufficio doganale di partenza e senza apporre o stampare le etichette di cui all'articolo 33, paragrafo 4.

Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di destinazione.

2. Quando merci unionali sono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro a un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di uno o più territori di un paese terzo diverso da un paese di transito comune, si applica il regime di transito unionale interno. In tal caso le disposizioni del paragrafo 1 si applicano *mutatis mutandis*.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è sospeso nel territorio del paese terzo.

Articolo 40

Regime di transito esterno

Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 5, e all'articolo 38 le merci sono vincolate al regime di transito unionale esterno a meno che la posizione doganale di merci unionali sia stabilita conformemente agli articoli 153, 154 e 155 del codice.

Articolo 41

Uffici contabili delle imprese ferroviarie autorizzate e controllo doganale

1. Le imprese ferroviarie autorizzate conservano le scritture presso i rispettivi uffici contabili e si avvalgono del sistema convenuto di comune accordo applicato in tali uffici per indagare sulle irregolarità.
2. L'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa ferroviaria autorizzata ha accesso ai dati nell'ufficio contabile di tale impresa.

3. Ai fini del controllo doganale l'impresa ferroviaria autorizzata mette a disposizione, nel paese di destinazione, dell'autorità doganale dello Stato membro di destinazione, in conformità alle disposizioni stabilite di mutuo accordo con detta autorità, tutte le lettere di vettura CIM utilizzate come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

Articolo 42

Utilizzo del regime di transito unionale

1. Qualora si applichi il regime di transito unionale, l'articolo 25 e gli articoli da 29 a 45 non escludono la possibilità di avvalersi del regime di cui agli articoli 188, 189 e 190 del regolamento delegato (UE) .../XX e agli articoli da 291 a 312 e all'allegato 72-04, punto 19, del regolamento di esecuzione (UE) .../XX; l'articolo 33, paragrafo 4, e l'articolo 41 del presente regolamento si applicano comunque.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 un riferimento all'MRN della dichiarazione di transito è apposto chiaramente, al momento della redazione della lettera di vettura CIM, nella casella riservata all'indicazione dei documenti di accompagnamento.
3. Inoltre l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM è autenticato dall'impresa ferroviaria competente per l'ultima stazione ferroviaria interessata dall'operazione di transito unionale. Tale impresa autentica il documento dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dalla dichiarazione di transito unionale.

Articolo 43

Speditore autorizzato

Quando la presentazione della lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito e delle merci all'ufficio doganale di partenza non è richiesta per le merci che devono essere vincolate da uno speditore autorizzato al regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, l'ufficio doganale di partenza adotta le misure necessarie per assicurare che gli esemplari 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM rechino, a seconda del caso, il codice «T1», «T2» o «T2F».

Articolo 44

Destinatario autorizzato

Quando le merci arrivano nel luogo di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, le autorità doganali possono stabilire che, in deroga all'articolo 315 del regolamento di esecuzione (UE) .../..., gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM siano consegnati direttamente all'ufficio doganale di destinazione dall'impresa ferroviaria autorizzata o dall'impresa di trasporto.

Articolo 45

Utilizzo di un regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

A condizione che l'attuazione delle misure unionali applicabili alle merci vincolate al regime di transito unionale sia garantita:

- a) gli Stati membri hanno il diritto di continuare ad applicare altri regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia già previsti nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra di essi; e
- b) ogni Stato membro ha il diritto di continuare ad applicare altri regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia per le merci non destinate ad essere trasportate nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 46

Manifesto come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea

- 1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto delle merci il cui contenuto corrisponda al modello che figura nell'allegato 9, appendice 3, della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
- 2. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 indica la forma del manifesto e gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito unionale. La compagnia aerea autorizzata a norma dell'articolo 26 invia una copia autenticata dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto interessato.
- 3. Quando un'operazione di trasporto concerne merci che circolano in regime di transito unionale esterno conformemente all'articolo 226 del codice o merci che circolano a norma dell'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/..., tali merci sono elencate su manifesti distinti.

Articolo 47

Formalità che devono essere espletate dalla compagnia aerea

- 1. La compagnia aerea inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:
 - a) il codice «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;
 - b) il codice «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/...;
 - c) il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;
 - d) il numero del volo
 - e) la data del volo;
 - f) l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione.
- 2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, per ogni spedizione la compagnia aerea specifica nel manifesto le seguenti informazioni:
 - a) il numero della lettera di vettura aerea;
 - b) il numero di colli;

- c) la descrizione commerciale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;
- d) la massa lorda.
- 3. In caso di collettame, la descrizione delle merci nel manifesto è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In tal caso le lettere di vettura aerea concernenti le spedizioni riprese sul manifesto riportano la descrizione commerciale delle merci, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione. Tali lettere di vettura aerea sono allegate al manifesto.
- 4. La compagnia aerea data e firma il manifesto.
- 5. Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno.
- 6. Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione.

Articolo 48

Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito basata su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea

- 1. Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza.
- 2. Tale elenco comprende le informazioni seguenti per ciascun manifesto:
 - a) il numero del manifesto;
 - b) il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b);
 - c) il nome della compagnia aerea che ha trasportato le merci;
 - d) il numero del volo e
 - e) la data del volo.
- 3. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 può altresì prevedere che le compagnie aeree stesse possano trasmettere l'elenco di cui al paragrafo 1 alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di partenza.
- 4. In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e l'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Articolo 49

Manifesto come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima

1. Una compagnia di navigazione autorizzata a norma dell'articolo 26 utilizza il manifesto delle merci come dichiarazione di transito nella forma prevista nell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione indica i porti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito unionale. La compagnia di navigazione autorizzata a norma dell'articolo 26 invia una copia autenticata dell'autorizzazione alle autorità doganali di ciascun porto interessato.
3. Quando un'operazione di trasporto concerne merci che circolano in regime di transito unionale esterno conformemente all'articolo 226 del codice o merci che circolano a norma dell'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/..., tali merci sono elencate su manifesti distinti.

Articolo 50

Formalità che devono essere espletate dalla compagnia di navigazione

1. La compagnia di navigazione inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:
 - a) il codice «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;
 - b) il codice «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/...;
 - c) il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione che trasporta le merci;
 - d) l'identità della nave;
 - e) il porto di partenza;
 - f) il porto di destinazione;
 - g) la data dell'operazione di trasporto marittimo.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la compagnia di navigazione specifica nel manifesto, per ciascuna spedizione, le seguenti informazioni:
 - a) il numero della polizza di carico marittima;
 - b) il numero, la natura, le marche e i numeri di identificazione dei colli,
 - c) la descrizione commerciale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;
 - d) la massa lorda;
 - e) se necessario, i numeri di identificazione dei container.
3. La compagnia di navigazione data e firma il manifesto.
4. Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti del porto di partenza, che ne conservano uno.
5. Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti del porto di destinazione.

Articolo 51

Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito basata su supporto cartaceo per merci trasportate per via marittima

1. Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun porto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie di navigazione, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali competenti di ciascun porto di partenza.
2. Tale elenco comprende le informazioni seguenti per ciascun manifesto:
 - a) il numero del manifesto;
 - b) il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a) e b);
 - c) il nome della compagnia di navigazione che ha trasportato le merci; e
 - d) la data dell'operazione di trasporto marittimo.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 può altresì prevedere che le compagnie di navigazione stesse possano trasmettere l'elenco di cui al paragrafo 1 alle autorità doganali competenti di ciascun porto di partenza.
4. In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti del porto di destinazione ne informano le autorità doganali competenti del porto di partenza e l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico marittime relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Articolo 52

Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale per le merci trasportate per via aerea

1. La compagnia aerea trasmette all'aeroporto di destinazione il manifesto redatto all'aeroporto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.
2. La compagnia aerea inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto:
 - a) «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;
 - b) «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/....;
 - c) "TD" per le merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la compagnia aerea indica anche il codice «TD» nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione;
 - d) "C" per le merci unionali non vincolate a un regime di transito unionale;

- e) "X" per le merci unionali destinate ad essere esportate, non vincolate a un regime di transito unionale.
- 3. Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f), e paragrafo 2.
- 4. Il regime di transito unionale è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.
- 5. Le scritture tenute dalla compagnia aerea conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Ove necessario, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.
- 6. La compagnia aerea notifica alle autorità doganali competenti qualsiasi infrazione o irregolarità.
- 7. Le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e all'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 53

Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale per le merci trasportate per via marittima

- 1. La compagnia di navigazione trasmette al porto di destinazione il manifesto redatto al porto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.
- 2. La compagnia di navigazione può utilizzare un manifesto unico per tutte le merci trasportate. In tal caso essa inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto:
 - a) «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;
 - b) «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/....;
 - c) "TD" per le merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la compagnia di navigazione inserisce anche il codice "TD" nella polizza di carico o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione;
 - d) "C" per le merci unionali non vincolate a un regime di transito unionale;
 - e) "X" per le merci unionali destinate ad essere esportate, non vincolate a un regime di transito unionale.

3. Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere da c) a g), e paragrafo 2.
4. Il regime di transito unionale è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti del porto di destinazione e le merci sono state loro presentate.
5. Le scritture tenute dalla compagnia di navigazione in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Ove necessario, le autorità doganali competenti del porto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti del porto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.
6. La compagnia di navigazione notifica all'autorità doganale competente qualsiasi infrazione o irregolarità.

Le autorità doganali competenti del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti del porto di partenza e all'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Capo 7

Merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione

Articolo 54

Uscita delle merci

Fino alle date di introduzione dell'AES nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative all'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.

Capo 8

Disposizioni finali

Articolo 55

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/...

Il regolamento delegato (UE) 2015/... è così modificato:

1) all'articolo 2 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase di potenziamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e del sistema Sorveglianza 2 di cui all'allegato della decisione

di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 1a, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione⁶ [TDA].

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 2, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) .../... [TDA].

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE).../... [TDA], fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati figuranti nell'allegato B del presente regolamento non si applicano.

Per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) .../... [TDA], fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE).../... [TDA].

Se i requisiti in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale non figurano nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) .../... [TDA], gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi requisiti in materia di dati siano tali da garantire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano tali dichiarazioni e notifiche e tale prova della posizione doganale.

5. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono decidere che opportuni requisiti in materia di dati, alternativi rispetto a quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento, debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni:

- (a) le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;
- (b) le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;
- (c) le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;
- (d) le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;
- (e) le domanda e le autorizzazioni di servizio regolare di trasporto marittimo;

⁶ Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del XXX, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/..., GU L

- (f) le domande e le autorizzazioni di emittente autorizzato;
- (g) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane;
- (h) le domande e le autorizzazioni di autovalutazione;
- (i) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR;
- (j) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;
- (k) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;
- (l) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di sigilli di un modello particolare;
- (m) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta;
- (n) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale.

6. Se uno Stato membro decide, in conformità al paragrafo 5, che devono essere applicati requisiti alternativi in materia di dati, esso si accerta che tali requisiti alternativi permettano allo Stato membro di verificare che le condizioni per la concessione dell'autorizzazione in questione sono soddisfatte e che comprendano almeno i seguenti elementi:

- (a) l'identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione (dato 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione o, in assenza di un numero EORI valido del richiedente, dato 3/1 Richiedente/Titolare dell'autorizzazione o decisione);
- (b) il tipo di domanda o autorizzazione (dato 1/1 Tipo di codice della domanda/decisione);
- (c) l'utilizzo dell'autorizzazione in uno o più Stati membri (dato 1/4 Validità geografica - Unione), ove applicabile.

7. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare che siano applicati i requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) .../... [TDA] anziché i requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti procedure:

- (a) le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata;
- (b) le domande e le autorizzazioni di sdoganamento centralizzato;
- (c) le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante;
- (d) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo;
- (e) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo;

- (f) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di uso finale;
- (g) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea;
- (h) le domande e le autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale.

8. In deroga al paragrafo 7, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità all'articolo 163, paragrafo 1, del presente regolamento, la dichiarazione doganale contiene anche i seguenti dati:

- (a) requisiti in materia di dati comuni a tutti i regimi:
 - natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o di utilizzo delle merci;
 - descrizioni tecniche delle merci e/o dei prodotti trasformati e relativi mezzi d'identificazione;
 - termine previsto per l'appuramento del regime;
 - ufficio di appuramento proposto (non per uso finale); e
 - luogo di perfezionamento o di utilizzo;
- (b) requisiti in materia di dati specifici per il regime del perfezionamento attivo:
 - codici relativi alle condizioni economiche di cui all'appendice dell'allegato 12 del regolamento delegato (UE).../... [TDA];
 - tasso di rendimento stimato o modalità per la sua determinazione e
 - se il calcolo dell'importo del dazio all'importazione dovrebbe essere effettuato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (indicare «sì» o «no»);»;

2) all'articolo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«In deroga al primo comma, fino alla data di potenziamento del sistema EORI di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato 12-01 non si applicano.

Fino alla data di potenziamento del sistema EORI gli Stati membri raccolgono e archiviano i seguenti dati come indicato nell'allegato 9, appendice E, del regolamento delegato (UE) .../... [TDA], che costituiscono la registrazione EORI:

- (a) i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 1 a 4, del regolamento delegato (UE).../... [TDA];
- (b) ove richiesto dai sistemi nazionali, i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 5 a 12, del regolamento delegato (UE).../... [TDA].

Gli Stati membri inseriscono periodicamente nel sistema EORI i dati raccolti conformemente al terzo comma del presente articolo.

In deroga al secondo e terzo comma del presente articolo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se raccogliere il dato di cui all'allegato 12-01, titolo I, capitolo 3, punto 4. Se è raccolto dagli Stati membri, tale dato è caricato nel sistema EORI non appena possibile dopo il potenziamento di detto sistema.»;

3) all'articolo 104 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

- "3. Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica e la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali.
- 4. Fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non superi 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l'accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema usato dall'operatore economico o fornite da tale sistema.»;

4) all'articolo 106 è aggiunto il paragrafo seguente:

- "3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i seguenti termini:
 - a) per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile; e
 - b) per i voli di durata pari o superiore a quattro ore, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile nel primo aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione.»;

5) all'articolo 112 è aggiunto il paragrafo seguente:

- "3. Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano.»;

6) all'articolo 113 è aggiunto il paragrafo seguente:

- "4. Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano.»;

7) è inserito il seguente articolo 122 *bis*:

Sistema di informazione e comunicazione RSS

(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri archiviano le informazioni seguenti e vi accedono tramite un sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo:

- (a) i dati contenuti nelle domande;
- (b) le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse;
- (c) i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio;
- (d) ogni altra informazione pertinente.

2. Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda ne danno notifica alle autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.

3. Se le autorità doganali destinatarie della notifica rifiutano la domanda, tale rifiuto viene comunicato tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.

4. Il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1 è utilizzato per archiviare l'autorizzazione e notificare il rilascio della stessa alle autorità doganali degli Stati membri interessati.

5. Se un'autorizzazione è revocata dall'autorità doganale cui è stata presentata la domanda o su richiesta della compagnia di navigazione, tale autorità doganale notifica la revoca alle autorità doganali degli Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.";

8) all'articolo 124 è aggiunto il comma seguente:

"Fino alle data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo comma del presente articolo non si applica.»;

9) è inserito il seguente articolo 124 *bis*:

***Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento
"T2L" o "T2LF"***

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)

Fino all'introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e se è utilizzato un documento "T2L" o "T2LF" in formato cartaceo, si applicano le disposizioni seguenti:

- (a) la persona interessata appone il codice "T2L" o "T2LF" nella sottocasella destra della casella 1 del formulario e il codice "T2Lbis" o "T2LFbis" nella sottocasella destra della casella 1 del o dei formulari complementari utilizzati.
- (b) Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona ad utilizzare distinte di carico che non sono conformi a tutti i requisiti se tali persone:
 - sono stabilite nell'Unione;
 - emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;
 - non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale.
- (c) Le autorizzazioni di cui alla lettera b) sono concesse soltanto se:
 - le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata e
 - la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare controlli efficaci.
- (d) Un documento "T2L" o "T2LF" è redatto in un unico esemplare.
- (e) Se vistato dalle autorità doganali, esso reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella "C. Ufficio di partenza":
 - per documenti "T2L" o "T2LF", il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto e un numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria;
 - per il formulario complementare o le distinte di carico, il numero indicato nel documento "T2L" o "T2LF", apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere apposto anche il timbro ufficiale di tale ufficio.

Tali documenti sono consegnati alla persona interessata.";

10) all'articolo 126 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in caso di visto delle autorità doganali, il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria.»;

11) è inserito il seguente articolo 126 *bis*:

"Articolo 126 bis

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)

1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il manifesto della compagnia di navigazione comprende almeno le informazioni seguenti:

- (a) il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione;
- (b) il nome della nave;
- (c) il luogo e la data di carico delle merci;
- (d) il luogo di scarico delle merci.

Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene le seguenti informazioni:

- (e) il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;
- (f) il numero e la descrizione dei colli, nonché loro marche e numeri di riferimento;
- (g) la descrizione commerciale usuale delle merci, con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;
- (h) la massa lorda in chilogrammi,
- (i) se del caso, i numeri di identificazione dei container; e
- (j) le menzioni seguenti relative alla posizione delle merci:
 - la lettera "C" (che equivale a "T2L") per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata;
 - la lettera "F" (che equivale a "T2LF") per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE;
 - la lettera "N" per tutte le altre merci.

2. In caso di visto delle autorità doganali, il manifesto della compagnia di navigazione reca il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.";

12) l'articolo 128 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Agevolazione per il rilascio di un mezzo di prova da parte di un emittente autorizzato";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che chiede di essere autorizzata a stabilire la posizione doganale di merci unionali per mezzo di una fattura o di un documento di trasporto relativo a merci aventi posizione doganale di merci unionali il cui valore superi i 15 000 EUR, di un documento "T2L" o "T2LF" o di un manifesto della compagnia di navigazione, ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare per il visto all'ufficio doganale competente.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"3. Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rilasciate dall'ufficio doganale competente su richiesta della persona interessata.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è concessa soltanto se:

(a) la persona interessata non ha commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;

(b) le autorità doganali competenti possono vigilare sul regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata;

(c) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci; e

d) la persona interessata emette regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che è in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove.

5. Se la persona interessata ha ottenuto la qualifica di AEO in conformità all'articolo 38 del codice, le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), del presente articolo sono considerate soddisfatte.»;

13) sono inseriti i seguenti articoli da 129 *bis* a 129 *quinqüies*:

"Articolo 129 bis

Formalità al rilascio di un documento "T2L" o "T2LF", di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)

1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento "T2L" o "T2LF" emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:
 - (a) l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari "T2L" o "T2LF" utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 129 *ter*, paragrafo 1, lettera a);
 - (b) le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;
 - (c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;
 - (d) il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;
 - (e) il recto dei documenti commerciali o la casella "C. Ufficio di partenza" sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento "T2L" o "T2LF" e, se del caso, il formulario complementare, sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure
 - i) sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di detto ufficio; oppure
 - ii) sono timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:
 - stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese;
 - ufficio doganale competente;
 - data;
 - emittente autorizzato e
 - numero di autorizzazione.
 - (f) Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella "D. Controllo dell'ufficio di partenza" del documento "T2L" o "T2LF", o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:
 - Expedidor autorizado
 - Godkendt afsender

- Zugelassener Versender
- Εγκεκριμένος αποστολέας
- Authorised consignor
- Expéditeur agréé
- Speditore autorizzato
- Toegelaten afzender
- Expedidor autorizado
- Hyväksytty lähettäjä
- Godkänd avsändare
- Schválený odesílatel
- Volitatud kaubasaatja
- Atzītais nosūtītājs
- Įgaliotas siuntėjas
- Engedélyezett feladó
- Awtorizzat li jibghat
- Upoważniony nadawca
- Pooblaščen pošiljatelj
- Schválený odosielateľ
- Одобрен изпращач
- Expeditor agreat autorizat autorizat"

Articolo 129 ter

Agevolazioni per un emittente autorizzato

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)

1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti "T2L" o "T2LF" o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'allegato 11 del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti "T2L" o "T2LF" o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale.

2. I documenti "T2L" o "T2LF" o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma
- Fritaget for underskrift
- Freistellung von der Unterschriftsleistung
- Δεν απαιτείται υπογραφή
- Signature waived
- Dispense de signature
- Dispensa dalla firma
- Van ondertekening vrijgesteld
- Dispensada a assinatura
- Vapautettu allekirjoituksesta
- Befriad frå underskrift
- Podpis se nevyžaduje
- Allkirjanõudest loobutud
- Derīgs bez paraksta
- Leista nepasirašyti
- Aláírás alól mentesítve
- Firma mhux meħtieġa
- Zwolniony ze składania podpisu
- Opustitev podpisa
- Oslobodenie od podpisu
- Освободен от подпис
- Dispensă de semnătură
- Oslobodeno potpisa."

Articolo 129 quater

Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le

compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) .../..., inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.

Articolo 129 quinquies

Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:
 - (a) sono stabilite nell'Unione;
 - (b) emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;
 - (c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;
 - (d) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;
 - (e) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.
2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:
 - (a) le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata e
 - (b) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.
3. Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti.

4. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 129 *quater*.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.

5. La semplificazione si applica come segue:
- (a) il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;
 - (b) la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 *bis*;
 - (c) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figurano detto manifesto;
 - (d) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figurano detto manifesto.
6. Sono effettuate le seguenti notifiche:
- (a) la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;
 - (b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.";

14) all'articolo 138 è aggiunto il testo seguente:

«Tuttavia, fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE dello Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) la lettera f) del primo comma si applica unicamente se le merci in questione beneficiano anche dell'esenzione dalle altre imposte e

- (b) le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141.»;

15) all'articolo 141 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE per lo Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica alla loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.»;

16) all'articolo 144 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione necessari per la presentazione di notifiche di presentazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci contenute in spedizioni postali di cui al primo comma si considera presentata e accettata all'atto della loro presentazione in dogana, a condizione che le merci siano corredate di una dichiarazione CN 22 e/o CN 23 o di entrambe.

Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, il destinatario è considerato dichiarante e, se del caso, debitore. Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 4, lo speditore è considerato dichiarante e, se del caso, debitore. Le autorità doganali possono stabilire che gli operatori postali siano considerati dichiaranti e, se del caso, debitori.";

17) all'articolo 146 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Fino alle rispettive date di introduzione dell'AES e di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione pertinenti di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali possono autorizzare termini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.»;

18) all'articolo 181 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Fino alle date di introduzione del sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici.";

19) all'articolo 184 è aggiunto il comma seguente:

«Fino alle date di potenziamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'MRN di una dichiarazione di transito è presentato alle autorità doganali con uno dei mezzi specificati alle lettere b) e c) del primo comma.».

Articolo 56

Date di potenziamento o di introduzione dei sistemi elettronici interessati

1. La Commissione pubblica sul suo sito web un quadro dettagliato delle date di potenziamento o di introduzione dei sistemi elettronici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE. La Commissione tiene aggiornato tale quadro.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in modo dettagliato sulla loro pianificazione nazionale relativa ai periodi previsti per l'introduzione dei sistemi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE non appena possibile e, in ogni caso, almeno sei mesi prima della data prevista per l'introduzione di un determinato sistema informatico. Gli Stati membri tengono aggiornata la Commissione in merito alla loro pianificazione nazionale al riguardo.

Articolo 57

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.12.2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER